

- d) i progetti quadro di particolare rilevanza sociale;
- e) il programma quadro dei tirocini formativi e delle azioni di orientamento, ivi compresa l'assunzione degli oneri assicurativi;
- f) l'eventuale aggiornamento delle attività formative di cui al comma 115.

117. Il programma regionale triennale di formazione professionale e i suoi aggiornamenti annuali sono approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

118. In coerenza con l'art. 143, comma 2, del d.lgs. 112/1998 ed ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. i), della legge 142/1990, le province esercitano, in attuazione a quanto previsto dalla programmazione regionale, nel quadro dei propri obiettivi di sviluppo territoriale e sulla base delle risorse finanziarie regionali e comunitarie ad esse trasferite, le funzioni amministrative relative alla pianificazione ed alla programmazione territoriale di competenza ed in particolare quelle concernenti:

- a) l'individuazione dei fabbisogni di formazione relativi al territorio di competenza;
- b) la partecipazione alla definizione del programma regionale di formazione professionale di cui al comma 114, lett. b);
- c) la partecipazione alla definizione del piano di riordino e riconversione di cui al comma 127 e alle conseguenti intese programmatiche;
- d) la programmazione delle attività di formazione professionale riguardanti l'ambito territoriale provinciale, mediante la predisposizione dei piani provinciali annuali di formazione professionale;
- e) la gestione dei finanziamenti per la realizzazione delle azioni programmate nel territorio provinciale, ivi comprese le azioni a cofinanziamento comunitario secondo quanto previsto dai documenti di programmazione attuativi dei regolamenti comunitari in materia;
- f) l'affidamento alle strutture accreditate delle attività formative secondo le procedure individuate dal programma regionale di formazione professionale di cui al comma 114, lett. b);
- g) la realizzazione, per quanto di competenza ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento, delle iniziative di integrazione tra le politiche formative, le politiche dell'impiego e il sistema scolastico locale;
- h) la partecipazione alla definizione del piano di formazione dei formatori;
- i) la partecipazione alla definizione del programma quadro per i tirocini formativi;
- j) la nomina delle commissioni d'esame per le attività affidate;
- k) il rilascio degli attestati e delle certificazioni intermedi e finali per le attività affidate.

119. Gli obiettivi di cui al comma 116, lett. a), sono definiti dalla Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di coordinamento istituiti con la l.r. 1/1999, tenuto conto in particolare della domanda di formazione espressa dalle parti sociali, anche costituite in organismi bilaterali, e delle analisi definite in relazione al sistema informativo regionale ed alle sue interconnessioni con il sistema informativo lavoro di cui all'art. 11 del d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e con il sistema informativo delle CCIAA.

120. I fabbisogni formativi di cui al comma 118, lett. a) sono definiti dalle province anche attraverso il confronto con le parti sociali ed avvalendosi dei sistemi informativi di cui al comma 119.

121. Ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. 112/1998 **la Regione esercita le funzioni amministrative relative:**

- a) alla programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale;
- b) alla definizione degli indirizzi e dei criteri generali di programmazione della rete scolastica in relazione al coordinamento regionale dei piani provinciali;
- c) alla suddivisione del territorio regionale, sulla base delle proposte degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa;
- d) alla determinazione del calendario scolastico;

**e) all'erogazione dei contributi alle scuole non statali, nell'ambito della legislazione nazionale, nonché all'attribuzione, nei limiti delle risorse regionali disponibili, di buoni scuola alle famiglie degli allievi frequentanti le scuole statali e non statali, legalmente riconosciute e parificate, al fine di coprire, in tutto o in parte, le spese effettivamente sostenute. I buoni scuola dovranno essere rapportati al reddito, alle disagiate condizioni economiche, al numero dei componenti del nucleo familiare e all'entità delle spese scolastiche gravanti complessivamente sul nucleo medesimo. Le modalità per l'attuazione degli interventi sono definite dalla Giunta regionale sulla base degli indirizzi del Consiglio regionale;**

f) alle iniziative ed alle attività di promozione riguardanti l'ambito delle funzioni conferite.

122. Ai sensi dell'art. 139, comma 1, del d.lgs. 112/1998 spettano alle province, in materia di istruzione secondaria superiore, ed ai comuni in relazione agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, i compiti e le funzioni concernenti:

- a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
- b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e l'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento e delle dimensioni ottimali delle istituzioni scolastiche, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri generali regionali di cui al comma 122, lettera b);
- c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio;
- d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
- e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
- f) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle funzioni conferite;
- g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo scioglimento, degli organi scolastici a livello territoriale;
- h) ogni altra attività non mantenuta allo Stato o alla Regione in forza delle vigenti disposizioni e del comma 121.

123. Ai sensi dell'art. 139, comma 2, del d.lgs. 112/1998, i comuni, anche in collaborazione con le comunità montane e le province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni scolastiche, iniziative relative a:

- a) educazione degli adulti;
- b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
- c) realizzazione di pari opportunità di istruzione;
- d) promozione e sostegno della coerenza e continuità in verticale ed orizzontale tra i diversi gradi ed ordini di scuola;
- e) interventi perequativi, ivi compreso l'erogazione dei buoni scuola di cui al comma 121, lettera e);
- f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute.

124. Ai sensi dell'art. 139, comma 3, del d.lgs. 112/1998, le province esercitano le funzioni amministrative concernenti la risoluzione di conflitti di competenza tra istituzioni scolastiche, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola materna e primaria la cui risoluzione spetta ai comuni.

125. Nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa di cui ai commi da 105 a 112 operano organismi pubblici e privati che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, hanno capacità, competenze e risorse che li pongano in grado di svolgere attività di formazione professionale.

126. In particolare, la Regione favorisce il riordino, la qualificazione, la riconversione e la ristrutturazione degli enti e dei centri di formazione professionale di cui all'art. 25 della l.r. 7 giugno 1980, n. 95 (Disciplina della formazione professionale in Lombardia), secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, lettera f) della legge 196/1997 e successive modifiche.

127. La Regione, sentiti gli organismi di concertazione e di coordinamento istituiti con l.r. 1/1999 e secondo gli orientamenti contenuti nell'art. 17, comma 1, lettera f) della legge 196/1997, approva un piano di riordino, riqualificazione e riconversione delle strutture formative pubbliche di cui all'art. 23 della l.r. 95/1980, che definisce in particolare:

- a) il dimensionamento ottimale delle strutture formative